



COMUNE DI CASTELMOLA
AREA METROPOLITANA DI MESSINA
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecastelmola.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

"SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ", FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUITE DALLA PANDEMIA DEL COVID 19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 154/2020 art.2.

TRA

Il Comune di Castelmola C.F. nella persona di Antonino Russo Orlando che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente

e

La ditta co sede in _____

via _____

P. .Lva _____

nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____

In esecuzione della determinazione n del _____ Inerente la "Solidarietà

alimentare per l'erogazione di buoni spesa di generi alimentari o prodotti di prima necessita ,

finalizzato al sostegno dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite dalla

pandemia del COVID 19.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.ART. 1- OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Voucher per Solidarietà alimentare, per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli Operatori Economici convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 - MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa sono rilasciati dal Comune di Castelmola; potranno essere spesi anche cumulativamente presso la Ditta convenzionata entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre la durata dell'emergenza derivata da COVID-19.

ART. 3 - MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all' Operatore economico per il valore nominale dello stesso a fronte di emissione di fatturazione elettronica e presentazione al Comune di apposito rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

Il titolare della Ditta convenzionata si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso presso all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'Ufficio Servizi Sociali verificata la rendicontazione di cui al comma 1 del presente art. provvede al rimborso dei buoni spesa;

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari;
2. prodotti per la pulizia della casa;
3. prodotti per l'igiene personale;
4. farmaci;
5. prodotti di generi alimentari e farmaci per bambini, adolescenti, disabili ed anziani;

E' in capo alla Ditta la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza derivata da COVID-19.

ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI

La Ditta, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei voucher sociali (buoni spesa) nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all'operatore economico per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono..

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme.

Letto, confermato, sottoscritto

li.....

Il Comune di

La Ditta
